



PROVVEDIMENTI APPROVATI

Publicato in Gazzetta il Decreto recante modifiche alla disciplina dei criteri di redazione degli atti difensivi nel processo amministrativo

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Non è compromettibile in arbitri l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione

L'amministratore di fatto è responsabile per la bancarotta della società

In caso di omesse comunicazioni è possibile il concorso tra reato di false comunicazioni e ostacolo alla vigilanza

Rimedi del terzo proprietario avverso la confisca di un suo bene già sequestrato

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Analisi della clausola c.d. "russian roulette"

Vizi inerenti l'assemblea di approvazione del bilancio

La quota di una S.r.l. non può essere acquistata con il possesso

Publicato in Gazzetta il Decreto recante modifiche alla disciplina dei criteri di redazione degli atti difensivi nel processo amministrativo

Decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 16 ottobre 2017

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25-10-2017 il Decreto 16 ottobre 2017 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, il quale introduce *“Modifiche al decreto 22 dicembre 2016, concernente la disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo”*. In particolare, il Decreto in parola, composto da un solo articolo, prevede in particolare l'estensione alle memorie di replica dei limiti dimensionali previsti per l'atto introduttivo del ricorso e per altri scritti difensivi che non abbiano una disciplina particolare. Inoltre è stato disposto che l'istanza motivata di autorizzazione alla deroga dei limiti dimensionali non debba essere necessariamente formulata in calce allo schema di ricorso ma possa essere presentata autonomamente.

[torna su](#)

Non è compromettibile in arbitri l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione

Corte di Cassazione – Sezione Civile - Sentenza del 6 novembre 2017 n. 26300

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha stabilito che una controversia avente come oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, tale tipologia di controversia ha ad oggetto norme volte *“oltre che a tutela di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio”*, anche a garantire l'affidamento di tutti i soggetti che entrano in contatto con la società e che hanno, pertanto, diritto a conoscere la situazione patrimoniale della società. Pertanto, tali controversie trascendono l'interesse del singolo ed attengono ai diritti indisponibili, i quali non possono essere oggetto di una controversia compromettibile in arbitri.

[torna su](#)

L'amministratore di fatto è responsabile per la bancarotta della società

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 25 ottobre 2017 n. 49014

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'amministratore di fatto, al pari di quello di diritto, è punibile per il reato di bancarotta semplice e per quello di bancarotta fraudolenta documentale. Infatti, ad avviso della Suprema Corte, l'amministratore di fatto è responsabile dei reati in parola poiché, esercitando lui concretamente il potere gestorio all'interno della società, ha piena consapevolezza della situazione economica dell'azienda. Inoltre, l'amministratore di fatto ha altresì il potere di agire personalmente per la dichiarazione di fallimento della società, sia informando l'amministratore di diritto, il quale avrebbe poi provveduto a presentare l'istanza di fallimento, sia presentando di persona l'istanza stessa, indicando la propria qualifica di amministratore di fatto. Infatti, in base all'art. 2639 cod. civ., il soggetto che ricopre la carica di amministratore di fatto è gravato degli stessi doveri a cui è soggetto l'amministratore di diritto.

[torna su](#)

In caso di omesse comunicazioni è possibile il concorso tra reato di false comunicazioni e ostacolo alla vigilanza

Corte di Cassazione – Sezione Penale – Sentenza del 19 ottobre 2017 n. 42778

Con la Sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato che nel caso di omessa comunicazione alle autorità di vigilanza di informazioni dovute, si configura il concorso tra il reato di false comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza (previsto dal comma 1 dell'art. 2638 cod. civ.) e quello di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (previsto dal comma 2 dell'art. 2638 cod. civ.). Infatti, ricorda la Suprema Corte *"il delitto di cui al primo comma dell'art. 2638 cod. civ. è un reato di mera condotta, integrato sia dall'omessa comunicazione di informazioni dovute che dal ricorso a mezzi fraudolenti volti ad occultare l'esistenza di fatti rilevanti per la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, mentre il reato previsto dal secondo comma è un delitto di evento, che richiede la verifica di un effettivo e rilevante ostacolo alla funzione di vigilanza, quale conseguenza di una condotta che può assumere qualsiasi forma, tra cui anche la mera omessa comunicazione di informazioni dovute"*.

[torna su](#)

Rimedi del terzo proprietario avverso la confisca di un suo bene già sequestrato

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Penali – Sentenza del 19 ottobre 2017 n. 48126

Con la Sentenza in commento, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione si sono pronunciate in relazione ai rimedi esperibili da un soggetto terzo, estraneo cioè dal procedimento, per ottenere la restituzione di un bene oggetto di sequestro. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il terzo rimasto estraneo al processo e proprietario del bene, già sottoposto a sequestro e di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene sequestrato e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame. Qualora sia stata erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al tribunale del riesame.

[torna su](#)

Analisi della clausola c.d. “russian roulette”

Tribunale di Roma – Sentenza del 19 ottobre 2017 n. 19708

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma fornisce un’analisi delle clausole c.d. “russian roulette”, ovvero quelle clausole operanti in caso di conflitti o di stalli non risolvibili tra i soci. In particolare, la tipologia più comune delle clausole in parola attribuisce ad uno dei soci la facoltà di fare un’offerta di acquisto nei confronti dell’altro socio, comunicandogli il prezzo a cui è disposto ad acquistare; l’altro socio può a questo punto decidere se accettare l’offerta e vendere la propria partecipazione, oppure acquistare a sua volta la partecipazione dell’altro socio, partendo dal prezzo determinato da quest’ultimo. Ad avviso del Tribunale di Roma, tale clausola non può essere ritenuta nulla per vizio dell’oggetto in quanto la determinazione di quest’ultimo non è rimessa all’arbitrio di una delle parti. Invero, la clausola in esame garantisce sempre un equilibrio negoziale poiché la scelta tra l’acquisto e la vendita della partecipazione viene, alla fine, compiuta dalla parte che non ha determinato il prezzo; infatti, il meccanismo consente alla parte oblata di approfittare, in caso di sottovalutazione della partecipazione, acquistandola ovvero, in caso di sopravvalutazione, cedendola. Allo stesso modo, la clausola della *russian roulette*, non può essere considerata valida solo nel caso in cui sia stata garantita un’equa valorizzazione della partecipazione sociale, poiché, ad avviso del Tribunale di Roma, la determinazione di un prezzo iniquo per l’acquisto della partecipazione, va a colpire in concreto il negozio ma non la clausola di per sé.

[torna su](#)

Vizi inerenti l’assemblea di approvazione del bilancio

Tribunale di Roma – Sentenza del 3 maggio 2017 n. 8700

Con la Sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha fornito alcune indicazioni in merito ai vizi formali e sostanziali che possono formarsi in relazione alle delibere di approvazione del bilancio. In particolare, il Tribunale di Roma ha precisato che non è da considerare invalida la delibera che abbia approvato il bilancio di esercizio dopo che siano decorsi i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Infatti, in base all’art. 2478-*bis* cod. civ., entro il predetto termine, deve soltanto essere stata convocata la assemblea dei soci alla quale verrà approvato il bilancio. Inoltre, non costituisce un vizio della delibera, il mancato deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti l’assemblea qualora uno dei soci abbia, durante l’assemblea, chiesto il rinvio della stessa per poter esaminare il progetto di bilancio. In merito, invece, ai vizi sostanziali il Tribunale ricorda che tutte le disposizioni codicistiche relative al bilancio hanno natura imperativa e devono essere pedissequamente rispettate.

[torna su](#)

La quota di una S.r.l. non può essere acquistata con il possesso

Tribunale di Roma – Sentenza del 3 aprile 2017 n. 6653

Con la Sentenza in oggetto, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla possibilità di acquistare una partecipazione sociale di una S.r.l. mediante il possesso di quest’ultima. In particolare, nel caso specie era stata ceduta una partecipazione totalitaria di una S.r.l. da parte dell’amministratore della società proprietaria, la cui posizione era però contestata sia per gravi irregolarità nella relativa nomina, trovandosi in conflitto di interessi poiché anche amministratore/socio della società acquirente, alla quale la partecipazione era stata venduta a un prezzo decisamente di favore. In tal caso, la società acquirente asseriva di essere divenuta proprietaria della partecipazione in questione, anche in forza dell’art. 1153 cod. civ., il quale prevede che colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha ritenuto non applicabile al caso di specie l’art. 1153 cod. civ. poiché in base alle predette

circostanze, non si è configurato un acquisto a *non domino*, bensì una vendita da parte di un *falsus procurator* e, pertanto, l'acquisto compiuto con una persona sprovvista di poteri rappresentativi non costituisce titolo idoneo a trasferire la proprietà. In ogni caso, l'atto di vendita compiuto dall'amministratore della società venditrice non sarebbe stato in ogni caso considerato valido, poiché in forza dell'art. 2475- *ter* comma 1 cod. civ. *"i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati, su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo"*.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Maurizio Monterisi

avv. Ilaria Musto

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 21 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Stradone Porta Palio, 76
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it